

ISTITUTO SUPERIORE DI SCIENZE RELIGIOSE INTERDIOCESANO
"MONS. A. PECCI"
Matera

STATUTO

TITOLO I
NATURA E FINALITÀ

Art. 1 - Nome e natura

L'Istituto Superiore di Scienze Religiose Interdiocesano (in seguito nominato ISSR) "Mons. A. Pecci" di Matera promosso dalle Arcidiocesi di Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo, Matera-Irsina, Acerenza, dalle Diocesi di Tricarico, Melfi-Rapolla-Venosa, è un'istituzione accademica ecclesiastica eretta ai sensi del can. 821 del Codice di Diritto Canonico dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica (in seguito nominata CEC). E' collegato alla Pontificia Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale (in seguito denominata PFTIM). L'ISSR è sostenuto dal punto di vista economico e di personale docente e non docente da tutte le Diocesi afferenti, nella misura esplicitamente concordata e indicata nel Regolamento del medesimo Istituto.

Art. 2 – Sede centrale e formazione a distanza

La sede dell'ISSR è a Matera, in Piazza Duomo 7, con polo FAD a Potenza, via R. Acerenza, 37. La Formazione sincrona a distanza (FAD) è organizzata secondo quanto previsto dalle "Norme sulla formazione sincrona a distanza" emanate dalla CEC.

Art. 3 – Finalità

§ 1 L'ISSR è al servizio della vita ecclesiale, avendo come fine costitutivo ed essenziale la formazione alle scienze religiose di operatori qualificati della vita ecclesiale e pastorale, con particolare attenzione al versante dell'evangelizzazione, dell'inculturazione della fede, dell'insegnamento della religione cattolica, dell'animazione cristiana della società, nell'ambito della missione propria della Chiesa.

§ 2 L'ISSR persegue i suoi fini attraverso la promozione del livello accademico-scientifico della formazione, svolta nella convinta adesione alla Tradizione e al Magistero della Chiesa. Tali finalità saranno perseguite attraverso accurati corsi, seminari di ricerca, convegni, pubblicazioni, attività volte all'approfondimento dei contenuti della dottrina cattolica, delle discipline filosofico-teologiche e delle conoscenze concernenti l'uomo nella molteplicità dei suoi aspetti.

Art. 4 – Normativa di riferimento

L'ISSR è retto dall'*Istruzione sugli Istituti Superiori di Scienze Religiose* della CEC del 28 giugno 2008, dalla *Nota di ricezione dell'Istruzione* della CEI, dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI del 29 luglio 2014, dal presente Statuto.

TITOLO II AUTORITÀ ACCADEMICHE

Art. 5 – Comunità accademica e Governo dell'ISSR

§1 Tutte le persone che a titolo diverso partecipano alla vita dell'Istituto sono, ciascuno secondo la propria condizione e funzione, corresponsabili del bene dell'intera comunità accademica e contribuiscono al raggiungimento delle sue finalità.

§ 2 L'ISSR è governato da autorità comuni con la Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale di Napoli, a cui esso è collegato, e da autorità proprie del medesimo Istituto:

- a) autorità comuni con la Facoltà sono: il Gran Cancelliere, il Preside ed il Consiglio di Facoltà.
- b) autorità proprie dell'Istituto sono: il Moderatore, il Direttore, il Vice-Direttore se nominato, ed il Consiglio d'Istituto.

Art. 6 - Il Gran Cancelliere

§ 1 Il Gran Cancelliere della PFTIM è l'Arcivescovo di Napoli *pro tempore existens*.

§2 Al *Gran Cancelliere* spetta:

- a) promuovere l'impegno scientifico e procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita;
- b) richiedere alla CEC l'erezione canonica di ciascun ISSR, presentandone lo Statuto per l'approvazione, nonché il Regolamento e la Convenzione tra Istituto e Facoltà per conoscenza;
- c) informare la CEC circa le questioni più importanti ed inviare alla medesima, ogni cinque anni, una relazione particolareggiata riguardante la vita e l'attività dell'ISSR.
- d) nominare il Direttore, scelto tra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta del Moderatore.

Art. 7- Il Preside

Al *Preside* della Facoltà teologica spetta:

- a) convocare e presiedere il Consiglio di Facoltà e il Collegio dei Docenti della Facoltà per questioni riguardanti l'ISSR;
- b) partecipare, anche tramite un suo delegato, al Consiglio di Istituto dell'ISSR;
- c) regolare, assieme al Direttore, le questioni comuni;
- d) presiedere, direttamente o per mezzo di un suo Delegato, le sessioni per gli esami di laurea;
- e) presentare al Consiglio di Facoltà ogni anno informazioni e ogni cinque anni una relazione scritta sulla vita e l'attività dell'ISSR, preparata dal Direttore per l'approvazione e inoltrarla al Gran Cancelliere, che la trasmetterà alla CEC.
- f) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR.

Art. 8 - Il Consiglio di Facoltà

Al *Consiglio di Facoltà* spetta:

- a) esaminare ed approvare, in via preliminare, i piani di studio, lo Statuto ed il Regolamento dell'ISSR;
- b) esprimere il proprio giudizio circa l'idoneità dei Docenti stabili dell'ISSR in occasione della loro cooptazione e della loro promozione;
- c) esaminare ed approvare le informazioni che il Preside deve annualmente fornire sull'andamento dell'ISSR;
- d) verificare la consistenza e la funzionalità delle strutture e dei sussidi dell'ISSR, in particolare della biblioteca;
- e) approvare la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR preparata dal Direttore;
- f) dare il parere per la nomina del Direttore dell'ISSR;
- g) proporre al Gran Cancelliere la sospensione dell'ISSR qualora esso risultasse inadempiente, da trasmettere alla CEC.

Art. 9 – La Commissione Episcopale

§ 1 La Commissione Episcopale è il supremo organo di governo dell'Istituto ed è composto da:

- a) l'Arcivescovo di Matera-Irsina, in qualità di Moderatore è il Presidente;
- b) i Vescovi delle Diocesi che hanno promosso l'Istituto;
- c) il Direttore dell'ISSR.

§ 2 Alla Commissione Episcopale può essere chiamato a partecipare il Segretario dell'Istituto, il quale funge da Segretario del Consiglio. Quando è assente, uno dei membri della Commissione Episcopale svolge l'ufficio di Segretario.

§ 3 Spetta alla Commissione Episcopale:

- a) esaminare e promuovere l'attività dell'Istituto in ordine alla sua natura e alle sue finalità;
- b) dare il nulla osta per la nomina del Direttore;
- c) sorvegliare l'andamento dottrinale e disciplinare dell'ISSR, riferendone al Gran Cancelliere;
- d) approvare i bilanci annuali consuntivi e preventivi e gli atti di straordinaria amministrazione dell'ISSR

§ 4 L'avviso di convocazione della Commissione Episcopale viene inviato dalla Segreteria su mandato del Presidente.

§ 5 La Commissione Episcopale si riunisce in seduta ordinaria una volta l'anno: all'inizio dell'attività dell'Istituto, e, in seduta straordinaria, ogni volta che, su proposta del Moderatore, si ritiene opportuno.

Art. 10 - Il Moderatore

§ 1 Il Moderatore dell'ISSR è l'Arcivescovo di Matera pro tempore.

§ 2 Il Moderatore ha la responsabilità dell'Istituto, ne promuove lo sviluppo e ne garantisce la comunione con le Chiese locali e con la Chiesa universale.

§ 3 A lui compete:

- a) procurare che la dottrina cattolica sia integralmente custodita e fedelmente trasmessa;
- b) nominare i docenti stabili – acquisito il parere favorevole della PFTIM – e gli altri docenti dell'ISSR, concedendo la *missio canonica* a coloro che insegnano discipline concernenti la fede e la morale, dopo aver emesso la professione di fede, nonché la *venia docendi* a coloro che insegnano altre discipline;
- c) nominare il vice-Direttore di ciascun polo (ove attivato);
- d) revocare la *missio canonica* o la *venia docendi*, nei casi previsti;
- e) significare alla Facoltà le maggiori difficoltà di cui venisse a conoscenza, invitando la medesima Facoltà a prendere adeguate misure;
- f) nominare l'Economista, il Segretario e il Bibliotecario dell'ISSR, sentito il parere del Direttore;
- g) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della Facoltà di Teologia e con il Direttore dell'ISSR;
- h) provvedere alla ricerca e alla qualificazione scientifica del corpo docente;
- i) esaminare, di concerto col Direttore, le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti.

Art. 11 - Il Direttore

§ 1 Il Direttore dell'ISSR è nominato dal Gran Cancelliere fra una terna di Docenti stabili designati dal Consiglio d'istituto, acquisito il parere favorevole del Consiglio della Facoltà e con il nulla osta della Commissione Episcopale.

§ 2 In vista della sua nomina, il Consiglio d'Istituto elegge con votazioni distinte a maggioranza dei due terzi per le prime tre votazioni e assoluta dalla quarta, una terna di docenti stabili per la nomina del Direttore.

§ 3 Il Direttore dura in carica tre anni e può essere confermato nel suo ufficio una sola volta consecutivamente.

§ 4 Al Direttore compete:

- a) rappresentare l'ISSR davanti alle Autorità civili, al Moderatore, alle Autorità della Facoltà;
- b) dirigere e coordinare l'attività dell'ISSR, particolarmente sotto l'aspetto disciplinare, dottrinale ed economico;
- c) convocare e presiedere le varie sessioni del Consiglio d'Istituto, del Collegio dei Docenti, del Consiglio per gli Affari economici, del Consiglio di Biblioteca, delle Commissioni di Studio e di lavoro costituite dal Consiglio d'Istituto;
- d) presenziare alle assemblee degli studenti di persona o per delega;

- e) presentare al Moderatore il proprio motivato parere sulla nomina dell'Economo, del Segretario e del Bibliotecario;
- f) fornire le informazioni annuali al Preside e alla Commissione Episcopale e redigere la relazione quinquennale sulla vita e l'attività dell'ISSR, da presentare al Consiglio di Facoltà;
- g) firmare i diplomi dei gradi accademici dell'ISSR, insieme con il Preside della Facoltà e con il Moderatore;
- h) esaminare le richieste e i ricorsi dei Docenti e degli studenti, prospettando, nei casi più gravi non risolti dal Consiglio d'istituto, la soluzione al giudizio della Facoltà.
- i) nominare i correlatori delle dissertazioni scritte conclusive degli studi, e le Commissioni per gli esami di Laurea.
- j) promuovere il collegamento dell'Istituto con le altre istituzioni culturali universitarie, civili ed ecclesiastiche, territoriali.

Art. 12 - Il vice-Direttore

§ 1 Il Moderatore nomina un vice-Direttore per ciascuna sede ove viene attivata la FAD, da scegliere tra i docenti dell'ISSR. Egli presiede, d'intesa col Direttore, alla organizzazione e al buon andamento delle attività didattiche del polo formativo ove viene attivata la FAD, con particolare riferimento alla applicazione delle Norme sulla FAD.

§ 2 Il Moderatore, sentito il parere del Direttore, può nominare un Vice-Direttore per la sede centrale, da scegliere tra i docenti stabili dell'Istituto. Il Vice-Direttore della sede centrale, se nominato, affianca il Direttore e lo sostituisce nell'ordinaria amministrazione, quando questi fosse temporaneamente assente o impedito. In caso di sede vacante, il Vice-Direttore, è tenuto a convocare, entro un mese, il Consiglio d'Istituto per la designazione del Direttore.

§3 Il Vice-Direttore, se nominato, per la sede ove viene attivata la FAD o per la sede centrale, dura in carica per tre anni, e decade al termine del mandato del Direttore che lo ha proposto.

Art. 13 - Il Consiglio d'Istituto

§ 1 Il Consiglio d'Istituto ha la responsabilità diretta e specifica dell'ISSR.

§ 2 Il Consiglio di Istituto è composto dal Direttore, dai vice-Direttori, da tutti i Docenti stabili e da due rappresentanti dei Docenti non stabili eletti per tre anni dai loro colleghi, dal Preside della Facoltà o da un suo Delegato, dal Moderatore o da un suo Delegato, da un rappresentante della Commissione episcopale, da due studenti ordinari eletti dall'assemblea degli studenti ogni anno, e dal Segretario con compiti di attuario.

Quando durante il mandato un componente eletto venisse a mancare, per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti.

§ 3 Partecipano alle riunioni del Consiglio d'Istituto, senza diritto di voto attivo e passivo, un delegato dei Vescovi o equiparati (eccettuato il Moderatore in carica) delle Chiese particolari non lucane che promuovono l'ISSR.

§ 4 Il Consiglio di Istituto è convocato dal Direttore almeno due volte all'anno e, in via straordinaria, su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio stesso. Le sedute hanno valore legale quando sono presenti almeno due terzi dei membri legittimamente convocati. In ogni seduta il Consiglio agisce e decide collegialmente, nell'ambito delle sue competenze, con voto deliberativo. Il Consiglio di Istituto decide con la maggioranza relativa dei membri di diritto e, per quanto riguarda le questioni personali, con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

§ 5 Quando si tratta di questioni inerenti al corpo docente, eccettuato il caso della elezione della terna per la nomina del Direttore, i rappresentanti degli studenti non partecipano alla discussione e alla relativa votazione.

§ 6 Spetta al Consiglio d'Istituto:

- a) regolare nelle sue linee generali l'attività accademica, tenendo conto degli orientamenti della Facoltà e delle proposte del Collegio plenario dei docenti e dell'Assemblea degli studenti;
- b) stabilire il piano di studi e il Regolamento dell'ISSR da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Facoltà;
- c) designare la terna di Docenti stabili da proporre al Moderatore per la nomina del Direttore;
- d) proporre al Moderatore le nomine dei Docenti;

- e) prendere parte, nelle modalità previste dall'Istruzione sugli ISSR del 28 giugno 2008 e dalla Nota applicativa concernente i docenti stabili dell'ISSR del 29 luglio 2014 alla procedura per la nomina dei docenti stabili dell'ISSR;
- f) approvare la relazione quinquennale sulla vita e sull'attività dell'ISSR preparata dal Direttore.
- g) trattare gli eventuali casi di sospensione o allontanamento di un docente nonché determinare i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti, colpevoli di gravi infrazioni;
- h) designare i propri rappresentanti al Consiglio per gli Affari Economici e al Consiglio di Biblioteca;
- i) costituire la Commissione di qualificazione interna e riconoscimento e altre Commissioni di lavoro e di studio;
- j) approvare il Regolamento degli studenti e gli altri Regolamenti interni
- k) nominare il Direttore responsabile della Rivista *Stadium Personae*.

TITOLO III DOCENTI

Art. 14 – I Docenti

§ 1 Tutti i *Docenti*, di qualsiasi categoria, devono sempre distinguersi per l'idoneità scientifico-pedagogica, onestà di vita, integrità di dottrina, dedizione al dovere, in modo tale da poter efficacemente contribuire al raggiungimento del fine proprio dell'ISSR. L'insegnamento deve essere improntato all'adesione alla divina Rivelazione, alla fedeltà al Magistero della Chiesa e al rispetto della verità scientifica.

§ 2 Coloro che insegnano nell'ISSR devono ricevere la *missio canonica* o la *venia docendi*, da parte del Moderatore.

Art. 15 - Docenti stabili

§ 1 I Docenti si dividono in stabili, che si dedicano a tempo pieno allo studio, all'insegnamento e all'assistenza degli studenti, e non stabili, che prestano la loro collaborazione in modo non permanente e parziale. I docenti stabili possono essere ordinari o straordinari.

§ 2 Perché uno sia legittimamente cooptato tra i Docenti stabili, si richiede che egli:

- a) si distingua per ricchezza di dottrina, per testimonianza di vita, per senso di responsabilità ecclesiale ed accademica;
- b) per le discipline ecclesiastiche e non ecclesiastiche sia fornito del congruo Dottorato;
- c) si sia dimostrato idoneo alla ricerca con documenti probanti, in particolare con la pubblicazione di lavori adatti allo scopo dell'ISSR;
- d) dimostri di possedere capacità pedagogico-didattiche;
- e) si sia seguita la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

§ 3 Per il passaggio di un docente stabile straordinario a docente stabile ordinario si segue la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

§ 4 I Docenti stabili presso gli ISSR non possono essere contemporaneamente stabili in altre Istituzioni accademiche, ecclesiastiche o civili. Inoltre, l'incarico di docente stabile è incompatibile con altri ministeri o attività che ne rendano impossibile l'adeguato svolgimento in rapporto sia alla didattica sia alla ricerca, *secondo le disposizioni date dall'Autorità competente*.

§ 5 Nell'ISSR, che abbia il percorso quinquennale, i Docenti stabili devono essere almeno cinque, uno per ogni area disciplinare: Sacra Scrittura, Teologia dogmatica, Teologia morale-pastorale, Filosofia, Scienze umane.

Art. 16 – Docenti non stabili

§ 1 I Docenti non stabili si dividono in *Docenti incaricati, invitati, assistenti*. Essi devono essere in possesso almeno della Licenza canonica o di un titolo equipollente e devono essere capaci di indagine scientifica ed avere buone attitudini all'insegnamento.

§2 I Docenti *incaricati, invitati e assistenti* sono nominati dal Moderatore dell'ISSR su proposta del Consiglio di Istituto.

I docenti del clero diocesano, i religiosi e i loro equiparati per insegnare nell'Istituto e per rimanervi devono avere il consenso del proprio Ordinario o Superiore.

§ 3 Ad un Docente non stabile non può venire affidato l'insegnamento di più di tre corsi. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

§ 4 Il Consiglio di Istituto può proporre che un Docente non stabile di disciplina principale, dopo cinque anni consecutivi di insegnamento, sia incaricato *ad quinquennium*.

§ 5 Per il passaggio di un docente non stabile a docente stabile straordinario si segue la procedura prevista dalla *Nota applicativa concernente i docenti stabili degli ISSR* della CEI.

§ 6 Compete al Docente assistente collaborare con il Docente stabile di riferimento nell'insegnamento, nel lavoro seminariale, nello svolgimento degli esami, nella guida delle dissertazioni. Gli incarichi hanno la durata di un anno.

Art. 17 – Collegio plenario dei Docenti

§1 I Docenti, impegnati a qualunque titolo nell'ISSR, compongono il Collegio plenario dei Docenti. Gli incontri del Collegio plenario dei Docenti sono finalizzati ad una valutazione della vita dell'ISSR, ad un aggiornamento delle prospettive dell'ISSR, ad una conoscenza reciproca dei Docenti.

§ 2 Il Collegio plenario dei Docenti elegge per tre anni a maggioranza relativa i propri rappresentanti - che possono essere riconfermati - in seno al Consiglio di Istituto ed agli altri Consigli previsti dal presente Statuto.

§ 3 Il Collegio plenario dei Docenti - convocato e presieduto dal Direttore - si riunisce almeno due volte l'anno.

Art. 18 - Libertà accademica

A tutti i membri del Corpo docente è riconosciuta una giusta libertà di ricercare, nonché di insegnare esprimendo con umiltà e coraggio la propria opinione nel campo in cui sono competenti, fatte salve le esigenze di istituzionalità e sistematicità che caratterizzano gli studi nell'ISSR.

Coloro che insegnano materie concernenti la fede e la morale sono consapevoli che tale compito va svolto in piena comunione con il Magistero della Chiesa e, in particolare, del Romano Pontefice.

Al fine di armonizzare meglio le esigenze scientifiche con le necessità formative e pastorali, i Docenti promuovano tra loro incontri di studio nei quali comunicare e confrontare le proprie ricerche e le proprie esperienze didattiche.

I Docenti si rendano disponibili al confronto e alla collaborazione con i docenti della Facoltà e degli altri Istituti ad essa collegati.

Art. 19 – Durata delle funzioni accademiche

§1 L'incarico di docente stabile termina con il raggiungimento del settantesimo anno di età. Ai Docenti stabili, che a motivo di assunzione di altro ufficio o per malattia o per età cessano dall'insegnamento, è conferito il titolo di Docenti emeriti. I Docenti non stabili, che abbiano insegnato almeno dieci anni, possono essere annoverati tra gli emeriti dal Consiglio d'istituto.

§ 2 I Docenti emeriti e i Docenti già incaricati possono essere invitati per l'insegnamento di singoli corsi fino all'età di settantacinque anni.

Art. 20 - Procedure di sospensione dall'attività accademica

§ 1 I Docenti dell'Istituto risultano sospesi da ogni attività e funzione, o privati dall'ufficio, nei seguenti casi:

- a) per sopravvenuta inabilità permanente, chiara e riconosciuta;
- b) per gravi motivi di ordine dottrinale, morale o disciplinare, non escluso il caso del plagio (*cf. art. 29,2*);
- c) per revoca dal Moderatore della *missio canonica* e dell'autorizzazione ad insegnare e, per i membri del clero diocesano, religiosi e loro equiparati, se per ritiro del consenso scritto del proprio Ordinario o Superiore.

§ 2 Nei provvedimenti di sospensione per motivi di inabilità, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, qualora non si giungesse ad una composizione, il Consiglio di Istituto in seduta straordinaria, nella sola componente docente, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta, esprimerà un giudizio. Questo sarà comunicato per iscritto al Moderatore il quale emanerà un provvedimento del quale viene data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà.

§ 3 Nei provvedimenti di privazione dell'ufficio di un docente, per motivi dottrinali, morali o disciplinari, previo esame del caso tra il Direttore e il Docente stesso, si procederà nel modo seguente:

- a) qualora non si giungesse ad una composizione, la questione sarà trattata dal Consiglio d'Istituto in seduta straordinaria che, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi nelle prime tre votazioni e assoluta dalla quarta, esprimerà un proprio giudizio, che sarà comunicato per iscritto al Moderatore, il

quale provvederà ad adottare un provvedimento del quale verrà data comunicazione ufficiale al Preside della Facoltà;

b) nei casi più gravi o urgenti, al fine di provvedere al bene degli studenti e dei fedeli, il Moderatore procedendo d'intesa con il Direttore e con il Preside della Facoltà, può sospendere *ad tempus* il Docente, finché non sia concluso il procedimento ordinario.

§ 4 In tutti i provvedimenti di sospensione e di privazione dell'ufficio sarà sempre assicurato al Docente il diritto di esporre e difendere la propria causa, anche con la designazione di esperti in qualità di consulenti, e di appellarsi alla Facoltà e, in seconda istanza, alla Santa Sede per una definitiva soluzione della vertenza.

TITOLO IV STUDENTI

Art. 21 – Gli studenti

L'ISSR è aperto a tutti i *fedeli* - laici e religiosi - che, forniti di regolare titolo di studio, idonei per la condotta morale, desiderino avere una qualificata preparazione nelle Scienze Religiose. Esso deve essere in grado di assicurare un congruo numero di studenti ordinari, che ordinariamente non deve essere inferiore a 75 per il percorso quinquennale.

Art. 22 – Vari ordini di studenti

§ 1 Gli Studenti si dividono in *ordinari, straordinari, uditori e ospiti*. Tutti devono osservare fedelmente le norme dell'ISSR circa l'ordinamento generale e la disciplina - in primo luogo circa i programmi degli studi, la frequenza, gli esami - come anche tutte le altre disposizioni concernenti la vita dell'ISSR. Essi, inoltre, partecipano alla vita dell'ISSR nei modi determinati dallo Statuto.

Art. 23 – Gli studenti ordinari

§ 1 Gli *Studenti ordinari* sono quelli che, aspirando ai gradi accademici rilasciati dalla Facoltà, frequentano tutti i corsi e le esercitazioni previste dal piano degli studi dell'ISSR, con il regolare superamento dei relativi esami prescritti.

§ 2 Per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio triennale è necessario aver conseguito il titolo di studio medio-secondario valido per l'accesso all'Università di Stato; per essere ammesso come Studente ordinario al percorso di studio magistrale è necessario essere in possesso della Laurea in Scienze religiose. A discrezione del Direttore potrà essere richiesta allo Studente la frequenza previa di qualche corso integrativo, con il regolare superamento dei rispettivi esami.

§ 3 Gli studenti iscritti come ordinari presso l'ISSR non possono contemporaneamente iscriversi ad altre Università statali o private, o ad altri istituti accademici ecclesiastici.

Art. 24 – Gli studenti straordinari

§ 1 Gli Studenti *straordinari* sono quelli che mancano del titolo prescritto per l'iscrizione, pur frequentando tutte le discipline o una buona parte di esse, e sostenendone gli esami.

§ 2 Per essere iscritto come Studente straordinario è necessario che lo Studente dimostri di aver idoneità a frequentare i corsi per i quali richiede l'iscrizione. Gli Studenti straordinari non possono ottenere i gradi accademici ma possono chiedere un attestato di frequenza e, dopo il superamento dell'esame, l'attestazione del voto conseguito.

§ 3 Il *curriculum* di detti studenti può essere valutato ai fini del passaggio a Studenti ordinari solo qualora, *in itinere*, lo studente entrasse in possesso delle condizioni previste dall'articolo 22.

Art. 25 – Gli studenti uditori o ospiti

§ 1 Gli studenti uditori sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso, in vista del rilascio del relativo Attestato di frequenza.

§ 2 Gli studenti ospiti sono coloro che, non volendo conseguire i gradi accademici nell'ISSR, desiderano frequentare qualche corso e sostenere il relativo esame, per un eventuale riconoscimento in un altro Istituto Superiore di Scienze Religiose.

§ 3 Gli studenti uditori o ospiti che in possesso del titolo prescritto chiedono di iscriversi come ordinari o straordinari possono ottenere la convalida dei corsi già frequentati e degli eventuali esami sostenuti.

Art. 26 – Gli studenti fuori corso

Gli Studenti che avendo completato la frequenza del *curriculum* degli studi, non hanno superato tutti gli esami e le altre prove previste entro la sessione invernale dell'anno accademico successivo, vanno *fuori corso*.

La durata della iscrizione come fuori corso, la decadenza dagli studi, l'eventuale riscrizione ai corsi sono determinati dal Regolamento.

Art. 27 – Frequenza delle lezioni

Per poter essere ammessi agli esami è necessario che lo Studente abbia seguito le lezioni con una frequenza non inferiore ai due terzi delle ore delle singole discipline. Singole eccezioni verranno autorizzate dal Direttore.

Art. 28 - Riconoscimento degli studi compiuti

§ 1 Gli studenti provenienti da ISSR, eretti accademicamente dalla CEC, o da Istituti universitari ecclesiastici o statali, possono chiedere presentando la relativa documentazione, il riconoscimento degli studi compiuti presso i predetti istituti e la convalida degli esami sostenuti.

§ 2 Le istanze per la omologazione dei corsi e la convalida degli esami dovranno essere indirizzate al Direttore e saranno valutate dall'apposita Commissione di riconoscimento e omologazione nominata dal Consiglio d'Istituto e presieduta dal Direttore, attenendosi ai criteri indicati dalla Facoltà in conformità alle normative emanate dalla CEC.

Art. 29 - Partecipazione degli studenti alla vita dell'Istituto

§ 1 Gli studenti partecipano attivamente alla vita dell'Istituto ed alle attività che mirano a stimolare e far crescere il senso dell'appartenenza ecclesiale e del servizio alle Chiese locali. Essi possono associarsi per promuovere il dialogo con le Autorità e i docenti dell'Istituto, secondo le modalità previste dal presente Statuto e da un Regolamento approvato dal Consiglio d'Istituto.

§ 2 L'assemblea degli studenti, composta da tutti gli studenti ordinari e straordinari, regolarmente iscritti all'Istituto, si riunisce almeno una volta all'anno per offrire indicazioni circa la vita e il governo dell'ISSR. All'assemblea partecipa il Direttore personalmente o tramite un suo delegato.

§ 3 Ogni anno l'Assemblea degli Studenti elegge a maggioranza relativa tra gli studenti ordinari due rappresentanti al Consiglio d'Istituto. Questi ultimi possono essere rieletti una sola volta consecutivamente. Ogni anno l'Assemblea degli Studenti elegge a maggioranza relativa tra gli Studenti ordinari un rappresentante al Consiglio per gli Affari Economici, uno al Consiglio di Biblioteca, e un rappresentante con funzioni di coordinamento per ogni anno di corso. Tutti i rappresentanti possono essere rieletti.

§ 4 Tutti gli studenti ordinari e straordinari possono essere chiamati a partecipare alle Commissioni costituite dal Consiglio d'Istituto.

§ 5 Gli studenti contribuiscono alla crescita dell'ISSR anche mediante la compilazione semestrale del questionario di soddisfazione della didattica.

§ 6 Tutti gli studenti eletti nel corso dell'assemblea annuale costituiscono la "Segreteria degli Studenti".

Art. 30 – Provvedimenti disciplinari

Per gravi infrazioni di ordine disciplinare, morale, non escluso il caso di plagio, il Direttore può decidere di sospendere o dimettere uno studente, dopo aver consultato il Consiglio d'istituto. Il diritto alla difesa sarà comunque tutelato, anche mediante ricorso al Moderatore.

TITOLO V OFFICIALI

Art. 31 – Gli Officiali

La vita dell'ISSR si avvale di alcuni Officiali: il Segretario, l'Economo, il Bibliotecario, coadiuvati da personale ausiliario addetto.

Art. 32 - Il Segretario

§ 1 Il *Segretario* è responsabile della segreteria dell'ISSR, ed è nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 Al Segretario spetta:

- a) eseguire le decisioni del Moderatore, del Direttore e del Consiglio di Istituto;
- b) ricevere e controllare i documenti degli Studenti per quanto riguarda le domande di iscrizione all'ISSR, di ammissione a sostenere gli esami, di conseguimento dei gradi accademici;
- c) conservare i documenti ufficiali e autenticarli con la sua firma;
- d) curare la redazione dei registri e dei documenti riguardanti l'iscrizione degli Studenti, gli esami, i corsi, i seminari di studio, le dissertazioni scritte, i diplomi;
- e) compilare l'annuario dell'ISSR, il calendario e l'orario delle lezioni e degli esami, i certificati e gli attestati;
- f) aggiornare e archiviare le documentazioni personali riguardanti Docenti e Studenti;
- g) gestire le informazioni e le comunicazioni (cartacee, telefoniche e telematiche);
- h) coordinare il personale ausiliario addetto dell'ISSR;
- i) curare e aggiornare la redazione dei registri contabili di "prima nota";
- j) redigere i verbali delle sedute del Consiglio di Istituto.
- k) predisporre gli atti preparatori per le riunioni collegiali e i lavori di Commissioni;
- l) partecipare al Consiglio d'Istituto con funzioni di attuario, redigendone gli atti;
- m) notificare, a mezzo di stalcio-verbale, le delibere del Consiglio di Istituto alle persone e agli organi interessati alla loro esecuzione;
- n) predisporre i dati sull'attività dell'Istituto, per la opportuna documentazione, per la relazione annuale e per la relazione quinquennale;
- o) curare la corrispondenza d'ufficio e il protocollo e l'opera di diffusione per la conoscenza dell'Istituto e delle sue attività;
- p) curare i rapporti con la Segreteria degli studenti.

Art. 33- L'Economo

§ 1 L'*Economo* cura la gestione economica ordinaria dell'ISSR, sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli Affari Economici. E' nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 All'Economo spetta:

- a) curare l'ordinaria gestione economica dell'ISSR, in stretto rapporto con il Direttore;
- b) avere la responsabilità della cura ordinaria degli ambienti e di quanto contengono, in stretta collaborazione con il Segretario;
- c) curare periodicamente la redazione dei registri contabili (in accordo con il Segretario);
- d) predisporre il calcolo e il pagamento dei compensi per i Docenti in servizio;
- e) predisporre il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo annuale, accompagnato da una relazione sintetica indirizzata al Moderatore e al Direttore.
- f) partecipare in qualità di segretario al Consiglio per gli Affari Economici.

Art. 34 - Il Bibliotecario

§ 1 Il Bibliotecario ha il compito di seguire le attività della biblioteca dell'ISSR, coadiuvato nella gestione da un Consiglio di Biblioteca. E' nominato dal Moderatore, sentito il Direttore, per un triennio, al termine del quale può essere riconfermato.

§ 2 Spetta al Bibliotecario:

- a) assicurare una presenza continuativa nei locali della Biblioteca;
- b) custodire, ordinare ed incrementare il patrimonio bibliografico, dotando la biblioteca di strumenti adeguati, in stretto rapporto con l'Economo e il Direttore;
- c) presiedere all'utilizzo e alla sistemazione della biblioteca;
- d) catalogare i libri e le riviste di nuova acquisizione;
- e) consegnare e ritirare i volumi in prestito a Docenti e Studenti;
- f) presentare annualmente al Direttore una relazione circa lo stato e l'incremento della biblioteca stessa.

Art. 35- Personale ausiliario

Gli ufficiali possono essere coadiuvati da personale ausiliario. Il *personale ausiliario* è composto da persone che, sia presso la sede centrale che nei poli formativi accademici, sono impiegate nella vita dell'ISSR, nello svolgimento di incarichi di segreteria, contabilità, catalogazione o altro. Il personale ausiliario è nominato dal Direttore, con l'assenso del Moderatore e, sentito, dell'Economo.

TITOLO VI ORDINAMENTO DEGLI STUDI

Art. 36 – Il curriculum degli studi

§ 1 L'ISSR offre un percorso accademico del primo e del secondo ciclo. Il primo ciclo ha la durata di tre anni di studio, per un totale di 180 crediti ECTS; il secondo ciclo ha la durata di due anni di studio, per un totale di 120 crediti ECTS. Al termine dei cicli la Facoltà, che ha il compito di vigilare attentamente sul livello accademico e sul rispetto della Normativa, conferisce:

- per il primo ciclo, il grado accademico di “Baccalaureato in Scienze religiose”;
- per il secondo ciclo, il grado accademico di “Licenza in Scienze religiose”.

§ 2 Nel triennio sono trattate tutte le fondamentali discipline teologiche e filosofiche, in modo tale che al titolo conclusivo di “Baccalaureato in Scienze Religiose” corrisponda la completezza del percorso.

§ 3 Il biennio si articola in due indirizzi specialistici: *pedagogico-didattico* e *pastorale-catechetico-liturgico*. Possono essere attivati ulteriori indirizzi di specializzazione. Nel biennio vengono trattate soprattutto le discipline caratterizzanti l'indirizzo specialistico in modo tale che al titolo conclusivo di “Licenza in Scienze Religiose” corrisponda la completezza del percorso.

§ 4 Altri corsi di formazione e aggiornamento possono essere attivati dall'Istituto per venire incontro alle esigenze delle Chiese particolari e del territorio.

Art. 37 – Piano degli studi

§ 1 In ottemperanza all'*Istruzione* della CEC, il piano degli studi del triennio prevede: gli insegnamenti di Storia della filosofia; Filosofia sistematica; Sacra Scrittura; Teologia fondamentale; Teologia dogmatica; Teologia morale; Teologia spirituale; Teologia Liturgica; Patrologia e Storia della Chiesa; Diritto Canonico. Il ciclo di studi si conclude con l'esame di grado.

§ 2 Il piano degli studi del percorso magistrale prevede, oltre alle scienze religiose, anche discipline concernenti le scienze umane e di indirizzo didattico e pastorale, quali: Teologia pastorale e Catechetica; Storia delle religioni e Teologia delle religioni; Psicologia, Sociologia e Filosofia delle religioni; Didattica generale e Didattica IRC; Teoria della Scuola e Legislazione scolastica; Psicologia e sociologia dell'educazione. Sono previste anche discipline integrative, complementari, opzionali e seminari, come sarà precisato nel Regolamento che presenterà il piano di studi dettagliato. Nel percorso magistrale ad indirizzo pedagogico-didattico lo studente è tenuto a sostenere il tirocinio formativo e orientativo alla professione di docente di IRC, per un totale di 12 ECTS, comprensivi di almeno 60 ore di tirocinio diretto e di 40 ore di tirocinio indiretto. Per le indicazioni sul tirocinio vedasi la Nota CEI del 23 luglio 2013. Il ciclo di studi si conclude con l'esame di grado.

Art. 38 - Gli esami

§ 1 Tutti gli insegnamenti impartiti presso l'Istituto, sia fondamentali che di indirizzo o opzionali, seminari, laboratori, tirocini, si concludono con una prova d'esame. Tale prova intende verificare le conoscenze, la capacità espositiva e critica e la competenza acquisita dal candidato nella disciplina studiata.

§ 2 Le prove d'esame nelle singole discipline possono essere orali o scritte a discrezione del docente, tenuto anche conto dell'interesse degli studenti.

§ 3 L'esaminatore competente per ogni disciplina è il docente della stessa. In caso di legittimo impedimento il Direttore può designare un altro docente dell'Istituto o una Commissione.

§ 4 Sono ammessi a sostenere la prova d'esame soltanto gli studenti che risultano ad essa regolarmente iscritti ed abbiano partecipato ad almeno due terzi delle ore di lezione assegnate alla relativa disciplina, seminario o laboratorio.

§ 5 Le prove d'esame sono pubbliche e si sostengono esclusivamente nelle aule o nei locali dell'Istituto.

§ 6 Le modalità di valutazione e le procedure per lo svolgimento degli esami e le verifiche, e per le prove finali richieste per il conseguimento del grado accademico, sono specificate nel Regolamento.

Art. 39 - Formazione permanente e ricerca

L'ISSR può programmare itinerari di formazione permanente per gli operatori pastorali, culturali, scolastici, insegnanti di religione, mediante corsi di aggiornamento, seminari di studio e di ricerca. Le iniziative possono concludersi con relative prove ed esami, per le quali l'Istituto rilascia regolare attestato.

L'ISSR cura la collana di studi e ricerche "Verso la Sorgente" e la rivista semestrale di scienze religiose "Studium Personae", di cui è Direttore un docente stabile nominato dal Consiglio d'Istituto, coadiuvato da un Comitato di redazione.

Art. 40 - Collaborazioni con altre istituzioni accademiche e centri di ricerca

§ 1 L'ISSR collabora in primo luogo con la PFTIM, con gli Istituti accademici ad essa collegati e con gli altri ISSR.

§ 2 L'Istituto è aperto a collaborazioni e riconoscimenti – secondo le disposizioni emanate dalla Facoltà - con Università e Facoltà ecclesiastiche, con altri Istituti Superiori di Scienze Religiose approvati dalla Conferenza Episcopale ed eretti accademicamente dal Dicastero per la Cultura e l'Educazione.

§ 3 L'istituto è inoltre aperto a collaborazioni in convenzione con Istituti accademici, Università pubbliche e private e centri di ricerca civili.

TITOLO VII GRADI ACCADEMICI

Art. 41 – Gradi accademici

I gradi accademici di *Baccalaureato in Scienze religiose* e *Licenza in Scienze religiose* sono conferiti dalla Facoltà.

Art. 42 – Baccalaureato in Scienze Religiose

I requisiti per conseguire il *Baccalaureato in Scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo triennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di una lingua straniera;
- c) aver composto e discusso pubblicamente un elaborato scritto, che mostri la capacità d'impostazione dell'argomento scelto, e sostenuto l'esame sintetico su apposito tesario e davanti ad una commissione composta di non meno di tre Docenti.

Art. 43 – Licenza Magistrale in Scienze Religiose

§ 1 I requisiti per conseguire la *Licenza in Scienze religiose* sono:

- a) aver frequentato il ciclo biennale di studi ed aver superato le verifiche con esito positivo;
- b) attestare la conoscenza di due lingue straniere;
- c) aver composto un elaborato scritto, che mostri la competenza maturata nel campo di specializzazione prescelto e sottomesso a discussione davanti al Relatore, al Correlatore, al Preside e al Direttore.

§ 2 Col conferimento della Licenza in Scienze Religiose la Facoltà dichiara che:

- a. per l'indirizzo pastorale-catechetico-liturgico, il candidato è idoneo ad assumere incarichi ministeriali o a svolgere particolari compiti di animazione pastorale nell'ambito della Comunità ecclesiale;
- b. per l'indirizzo pedagogico-didattico, il candidato è idoneo all'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pre-universitarie di ogni ordine e grado.

§ 3 Lo studente che abbia conseguito la Licenza in un indirizzo, può conseguire il titolo di Licenza in altro indirizzo con un curriculum integrativo comprensivo delle discipline e attività, previste per l'indirizzo, e dell'elaborato scritto finale.

§ 4 Lo studente in possesso di titolo di Licenza in Scienze Religiose potrà ottenere il riconoscimento degli studi compiuti e conseguire il Baccalaureato in Sacra Teologia, previa richiesta scritta al Preside della Facoltà Teologica, dopo attenta valutazione del curriculum di studi da parte del Consiglio della Facoltà. Lo stesso Consiglio deve stabilire e approvare per ogni candidato un apposito programma integrativo della durata di almeno due anni, con i relativi esami.

Art. 44 - Corsi post-laurea

Altri corsi collegati a particolari curricula di studi (corsi di alta formazione, corsi di perfezionamento e altro) nelle discipline teologiche o nelle discipline con queste connesse, possono essere istituiti dal Consiglio d'Istituto con l'approvazione della Facoltà.

TITOLO VIII

SUSSIDI DIDATTICI ED ECONOMICI

Art. 45 – La Biblioteca

§ 1 Per il raggiungimento dei suoi fini, l'ISSR cura l'incremento della propria biblioteca, fornita e aggiornata in libri e riviste specializzate in scienze religiose, nonché in teologia e filosofia, e dispone di adeguati supporti multimediali, incluso il collegamento "in rete" con la Facoltà.

§ 2 La Biblioteca è aperta a docenti e studenti dell'ISSR, nonché a quelli della Facoltà e delle Università civili pubbliche e private. Essa è aperta anche al pubblico esterno fornito di apposita tessera identificativa.

§ 3 Gli studenti dell'ISSR possono, inoltre, usufruire del patrimonio librario della Biblioteca Arcivescovile di Matera, nonché, in virtù di apposite convenzioni, di tutto il patrimonio delle Biblioteche delle Università, pubbliche e private, convenzionate con l'ISSR.

§ 4 L'uso della Biblioteca è regolato da apposito Regolamento.

Art. 46 – Consiglio di Biblioteca

§ 1 Il Consiglio di Biblioteca coadiuva il Bibliotecario nella gestione della Biblioteca dell'ISSR.

§ 2 Il Consiglio di Biblioteca è composto dal Direttore, che lo convoca e lo presiede, dal Bibliotecario, da due docenti stabili eletti annualmente dal Consiglio d'Istituto, uno non stabile eletto annualmente dal Collegio plenario dei docenti e da uno studente ordinario eletto annualmente dall'Assemblea degli studenti. Tutti possono essere confermati. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

§ 3 Il Consiglio della Biblioteca è convocato due volte l'anno dal Bibliotecario per:

- a) deliberare sull'incremento del patrimonio librario e delle riviste, e di eventuali supporti informatici per la rapida consultazione dei cataloghi o di opere in versione cd-rom,
- b) per approvare un bilancio economico di previsione da sottoporre all'approvazione del Consiglio per gli Affari Economici.

§ 4 In via straordinaria il Consiglio è convocato ogni volta che il Bibliotecario, d'intesa con il Direttore, lo ritenga opportuno o quando sia richiesto per iscritto da almeno tre membri.

§ 5 Il Consiglio approva e modifica il Regolamento d'uso della Biblioteca.

Art. 47 – Consiglio per gli Affari Economici

§ 1 L'amministrazione dell'ISSR è autonoma e non dipende dalla Facoltà. Inoltre, la gestione economica dell'ISSR è sotto la sorveglianza di un Consiglio per gli Affari Economici.

§ 2 Il Consiglio per gli Affari Economici è composto dal Direttore dell'ISSR, che lo convoca e lo presiede, dai Vice-Direttori, dall'Economo dell'ISSR con funzioni di segretario, da due docenti stabili eletti annualmente dal Consiglio d'Istituto, uno non stabile eletto annualmente dal Collegio plenario dei docenti, da un rappresentante della Commissione episcopale e da uno studente ordinario, eletto annualmente dall'Assemblea degli studenti. Tutti possono essere confermati. Le riunioni sono valide se è presente la maggioranza dei componenti.

§ 3 Esso è convocato dal Direttore almeno due volte l'anno, per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, da presentare per conoscenza e verifica al Consiglio d'Istituto e, per l'approvazione, alla Commissione Episcopale. In via straordinaria il Consiglio per gli Affari Economici è convocato ogni volta che l'Economo, d'intesa con il Direttore, lo ritenga opportuno o quando sia richiesto per iscritto da almeno tre membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti.

§ 4 Gli atti di straordinaria amministrazione a norma dell'Istruzione in materia amministrativa proposti dal Consiglio per gli Affari Economici sono di competenza della Commissione Episcopale.

§ 5 Il Consiglio degli Affari Economici determina la tabella dei diritti amministrativi, e i parametri delle retribuzioni del personale docente e non docente, in relazione al costo della vita e alle esigenze del bilancio, seguendo le indicazioni fornite dalla Commissione Episcopale.

TITOLO IX DISPOSIZIONI FINALI

Art.48 - Modifiche allo Statuto

Eventuali modifiche al presente Statuto devono essere:

- a) deliberate dal Consiglio d'Istituto con la maggioranza dei due terzi;
- b) ratificate dalla Commissione Episcopale;
- c) sottoposte al parere favorevole del Consiglio di Facoltà della PFTIM;
- d) sottoposte dal Gran Cancelliere al Dicastero per la Cultura e l'Educazione per la debita approvazione.

Art. 49 - Convenzione con la PFTIM

§ 1 I rapporti tra l'Istituto e la PFTIM sono regolati da una specifica convenzione della durata di cinque anni rinnovabile.

§ 2 Il mancato rinnovo della Convenzione da parte della Facoltà comporta la sospensione del riconoscimento *ad tempus* da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione, se il caso, la revoca da parte dello stesso Dicastero.

Art. 50 – Criteri per l'interpretazione dello Statuto

§ 1 Per i casi dubbi e per quelli non contemplati dal presente Statuto si seguono le indicazioni del Regolamento allegato, le decisioni di volta in volta adottate dai competenti organi di governo dell'ISSR e, in ultima istanza, le norme del Diritto canonico universale e particolare.

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Dicastero per la Cultura e l'Educazione.